

**DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2015  
601/2015/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE CUCCI CARLO NEI  
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI  
CONNESSIONE T0715881**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 11 dicembre 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

## **FATTO**

1. Con reclamo presentato il 30 giugno 2015 (prot. Autorità n. 19890 del 1° luglio 2015), la ditta individuale Cucci Carlo (di seguito: reclamante) ha contestato il diniego di Enel Distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) all'accoglimento della richiesta di modifica di un preventivo di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato da fonte rinnovabile, relativo alla pratica di connessione identificata dal codice di rintracciabilità T0715881;
2. il reclamo è stato presentato contestualmente al gestore di rete e all'Autorità, al fine di evitare gravi pregiudizi economici in capo al reclamante, dovuti alla mancata concessione della modifica del preventivo di connessione da parte del gestore;
3. con nota del 15 luglio 2015 (prot. n. 21152), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con memoria del 5 novembre 2015 (prot. Autorità n. 33966 dell'11 novembre 2015), il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo, presentando la propria memoria difensiva con un ritardo di 98 giorni rispetto al termine stabilito dall'articolo 4, comma 1, della Disciplina;
5. con nota del 06 novembre 2015 (prot. Autorità n. 033950 dell'11 novembre 2015), il reclamante ha presentato le proprie repliche alla memoria del gestore;
6. con controrepliche del 26 novembre 2015, (prot. Autorità n. 035641 del 27 novembre 2015), il gestore ha confermato le argomentazioni esposte nella sopra citata memoria del 5 novembre 2015;
7. con nota del 24 novembre 2015, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

## **QUADRO NORMATIVO**

8. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è pari, per potenze in immissione fino a 100 kW, al massimo a 20 giorni lavorativi;
9. ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del TICA, il preventivo per la connessione ha validità pari ai 45 (quarantacinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, del preventivo medesimo;
10. ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, il soggetto richiedente la connessione ha la facoltà di chiedere al gestore di rete la modifica di un preventivo di connessione prima dell'accettazione dello stesso; a questo punto, il gestore di rete, attenendosi alle tempistiche previste dall'articolo 7, comma 1, del TICA, elabora un nuovo preventivo o rifiuta, motivando, la richiesta di modifica del preventivo;
11. in caso di mancato rispetto del termine di cui al sopracitato articolo 7, comma 1, del TICA, il gestore di rete, ai sensi dell'articolo 14 del TICA, salvo cause di

forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;

12. ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del TICA, gli indennizzi automatici sono corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta, per la quale sia stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico, da parte del gestore di rete, entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogarsi è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se, invece, il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 (novanta) giorni solari, l'indennizzo automatico è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

#### **QUADRO FATTUALE**

13. In data 29 maggio 2014, il reclamante presentava, al gestore, una richiesta di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, per una potenza in immissione di 60 kW, da realizzarsi in località Valle Fontana Vecchia, nel comune di Oppido Lucano (PZ);
14. in data 16 luglio 2014, il gestore inviava, al reclamante, un preventivo di connessione identificato con il codice di rintracciabilità T0715881;
15. il suddetto preventivo di connessione, a causa della saturazione della rete evidenziata dal gestore, prevedeva lo sviluppo di nuove infrastrutture sulla rete di trasmissione nazionale ed un tempo di realizzazione di oltre 5 anni, al netto dei tempi per l'ottenimento delle autorizzazioni;
16. in data 11 settembre 2014, il reclamante presentava, quindi, al gestore, una richiesta di modifica del preventivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA;
17. in data 29 ottobre 2014, il gestore inviava, dunque, al reclamante, un nuovo preventivo di connessione che, a seguito della registrata parziale "desaturazione" della rete nell'area interessata dalla richiesta, prevedeva una soluzione tecnica semplificata rispetto a quella indicata nel precedente preventivo del 16 luglio 2014. Detto preventivo, tuttavia, a differenza del precedente, limitava a 30 kW la potenza in immissione per l'impianto di produzione;
18. in data 7 gennaio 2015, il reclamante presentava, allora, al gestore, una nuova richiesta di modifica del preventivo, sempre ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, richiedendo una verifica della soluzione tecnica di connessione che, magari a seguito di intervenuti mutamenti della situazione della rete (dovuti ad eventuali annullamenti di pratiche di connessione), potesse consentire di immettere nella rete di distribuzione la potenza richiesta, pari a 60 kW;
19. in data 1 giugno 2015, il gestore comunicava, al reclamante, che la richiesta di modifica del preventivo non poteva essere accolta *"in quanto da analisi tecnica effettuata, si conferma la saturazione della rete elettrica nel contesto in cui è ubicata la pratica in oggetto"*. Il gestore, pertanto, confermava che la soluzione

tecnica comunicata con il preventivo del 29 ottobre 2014, era da ritenersi la soluzione minima tecnica;

20. con la medesima comunicazione, inoltre, il gestore comunicava al reclamante che, non avendo ricevuto l'accettazione del preventivo entro il termine previsto dall'articolo 7, comma 2, del TICA, tale preventivo non risultava più valido e che avrebbe quindi proceduto all'annullamento della pratica.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE**

21. Il reclamante contesta la legittimità della comunicazione con cui il gestore ha disposto l'annullamento della pratica T0715881, ritenendo che, a seguito della propria richiesta di modifica del preventivo, il gestore avrebbe invece dovuto emettere, in ogni caso, un nuovo preventivo di connessione, sia nell'ipotesi in cui la soluzione tecnica fosse stata diversa rispetto alla precedente, sia nell'ipotesi in cui la soluzione tecnica fosse, al contrario, rimasta la stessa;
22. il reclamante rileva, inoltre, che il gestore, ha risposto alla propria richiesta di modifica del preventivo, inviategli il 7 gennaio 2015, con 66 giorni lavorativi di ritardo rispetto al termine previsto dal TICA;
23. Il reclamante, pertanto, chiede:
  - a) il ripristino della pratica di connessione T0715881, ovvero, in alternativa, l'emissione di un nuovo preventivo;
  - b) di vedersi riconosciuto dal gestore l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14 del TICA per il ritardo nella messa a disposizione del preventivo di connessione.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE**

24. Il gestore ritiene prive di fondamento entrambe le pretese del reclamante;
25. in particolare, in relazione alla richiesta di ripristino della validità della pratica T0715881, il gestore afferma come, stante il permanere della situazione di saturazione della rete elettrica, la soluzione tecnica individuata nel preventivo del 29 ottobre 2014 fosse ancora la soluzione minima tecnica;
26. il gestore rileva, altresì, che il preventivo del 29 ottobre 2014 non può più essere considerato valido, non essendo pervenuta alcuna accettazione da parte del reclamante e non essendo stato modificato entro il termine di validità di 45 giorni lavorativi previsto dal TICA;
27. con riferimento alla richiesta di indennizzo, il gestore afferma che, avendo il reclamante rifiutato la modifica del preventivo, nessun indennizzo dovrebbe essergli riconosciuto; a tale riguardo, il gestore richiama i chiarimenti (FAQ) pubblicati dall'Autorità sul proprio sito internet, dai quali si desumerebbe che la corresponsione dell'indennizzo di cui all'articolo 14 del TICA, sarebbe dovuta soltanto nel caso in cui, in accoglimento della richiesta di modifica, il gestore emetta un nuovo preventivo.

## VALUTAZIONE DEL RECLAMO

28. In merito alla contestazione del reclamante, relativa al diniego del gestore di modificare il preventivo di connessione T0715881, si rileva che, in materia di modifica del preventivo di connessione, il TICA, all'articolo 7, comma 5, consente al gestore di rete di decidere, discrezionalmente, se accettare o, piuttosto, rifiutare la richiesta di elaborazione di un nuovo preventivo di connessione;
29. nondimeno, la previsione del medesimo articolo 7, comma 5, del TICA, di un potere di diniego attribuito al gestore di rete, è bilanciata dall'obbligo in capo al medesimo gestore di "evidenziare le motivazioni del rifiuto" e dalla possibilità, per il richiedente, di presentare una nuova richiesta di connessione. Tale previsione, da un lato, ha, come presupposto, la disciplina generale dell'accesso alle reti elettriche da parte di terzi, caratterizzata, sia a livello europeo sia nazionale (in particolare, cfr. l'articolo 9 del decreto legislativo 79/99), dall'obbligo legale di contrarre a carico dei titolari delle reti stesse, ovvero, in termini più precisi, dall'obbligo legislativamente imposto di concludere un contratto di accesso e di utilizzo della rete con chiunque ne faccia richiesta, applicando le condizioni determinate dall'Autorità (c.d. "accesso regolato"); dall'altro, rinviene il proprio fondamento nell'esigenza di esternare i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche alla base del provvedimento di rifiuto, tenuto conto dell'ampia discrezionalità riservata al gestore in merito alla accettazione o meno della modifica di un preventivo di connessione già emesso.
30. Ciò premesso, oggetto della controversia *de qua* è la valutazione delle motivazioni evidenziate dal gestore di rete al reclamante, in occasione del rifiuto di elaborare un nuovo preventivo di connessione in relazione alla pratica T0715881, nella nota del 1 giugno 2015;
31. ai fini di una corretta valutazione della motivazione addotta dal gestore, è opportuno rilevare, in primo luogo, che la richiesta di modifica, come precisato dallo stesso reclamante, era finalizzata a individuare una soluzione tecnica che consentisse l'immissione in rete dell'intera potenza richiesta (60 kW), in attesa che le condizioni di saturazione della rete del gestore potessero venir meno;
32. ebbene, nel delineato quadro normativo e fattuale, la motivazione del diniego di modifica del preventivo, fornita dal gestore, appare ragionevole ed adeguata; infatti, essendo rimasto immutato l'assetto e la capacità di trasporto della rete, la soluzione di connessione già individuata nel preventivo del 29 ottobre 2014 era ancora, alla data del 7 gennaio 2015, la soluzione tecnica minima di connessione;
33. per contro, non appare condivisibile l'argomentazione del reclamante, secondo cui il gestore, a fronte di una richiesta di modifica, sarebbe tenuto ad emettere un nuovo preventivo di connessione, sempre e comunque, anche in caso di diniego alla modifica e, quindi, anche qualora la soluzione tecnica rimanga immutata; invero, l'articolo 7, comma 5, del TICA è chiaro nel porre, quali alternative per il gestore, l'elaborazione di un nuovo preventivo ovvero il rifiuto – motivato – alla

modifica dello stesso. Pertanto, il rilievo del reclamante, secondo cui il gestore sarebbe obbligato ad emettere ogni volta un nuovo preventivo, anche se in ipotesi identico al precedente, comporterebbe una continua remissione in termini della validità del preventivo stesso. Di conseguenza, il richiedente potrebbe mantenere *sine die* la prenotazione della capacità della rete, semplicemente richiedendo ogni volta una modifica del preventivo entro i termini di accettazione dello stesso.

34. più in dettaglio, nella fattispecie il gestore ha rifiutato la modifica del preventivo esponendo motivazioni adeguate, in quanto fondate sull'invarianza dell'assetto della rete;
35. in conclusione, dunque, il preventivo di connessione emesso dal gestore in data 29 ottobre 2014 e non accettato dal reclamante entro i termini previsti dal TICA, né modificato a seguito della richiesta del 7 gennaio 2015, non può più ritenersi valido, per il decorso dei termini di validità dello stesso.
36. In merito alla contestazione del reclamante, circa la mancata erogazione dell'indennizzo automatico, si rileva che il gestore, per sua stessa ammissione, non ha evaso la richiesta di termini previsti dal TICA (20 giorni lavorativi);
37. pertanto, in applicazione dell'articolo 14, comma 3, del TICA, il gestore è tenuto ad erogare al reclamante un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo. Inoltre, non avendo il gestore corrisposto al reclamante il suddetto indennizzo entro 30 giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta e per la quale è stato riscontrato un ritardo, l'indennizzo deve essere maggiorato ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del TICA;
38. al riguardo, non appaiono condivisibili le argomentazioni addotte dal gestore secondo cui, in base ai chiarimenti pubblicati dall'Autorità, l'indennizzo di cui all'articolo 14 del TICA sarebbe dovuto solo nel caso di accoglimento della richiesta di modifica del preventivo. Infatti, l'articolo 14, comma 3, del TICA è chiaro nel disporre che l'indennizzo automatico di 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo, deve essere erogato per il mancato rispetto dei "termini riportati nella presente parte III diversi da quelli di cui ai commi 14.1 e 14.2"; i chiarimenti pubblicati dall'Autorità, invece, riportano un elenco meramente esemplificativo, e assolutamente non tassativo, dei casi in cui il gestore di rete è tenuto ad erogare i suddetti indennizzi automatici

## **DELIBERA**

1. di respingere il reclamo presentato dalla ditta individuale Cucci Carlo, nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a., in relazione alla richiesta di ripristino della pratica di connessione T0715881;
2. di accogliere il reclamo limitatamente alla richiesta erogazione dell'indennizzo automatico per il mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 7, comma 5, del TICA;

3. di prescrivere, a Enel Distribuzione S.p.a., di corrispondere alla ditta individuale Cucci Carlo, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, l'indennizzo automatico di cui all'articolo 14, comma 3, del TICA, comprensivo delle maggiorazioni previste dall'articolo 40, comma 5, del TICA medesimo;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

11 dicembre 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*